



Tribunale di Imperia

Il Giudice del Lavoro

Vista l'ulteriore istanza depositata dal ricorrente in data 16-8-2023

Osserva

Si prende atto che il ha chiarito, specificando espressamente la circostanza, che egli usufruisce d'una pensione esclusivamente privata, come peraltro attestato dalla documentazione acclusa all'istanza, e che il parere-risposta dell'INPS prodotto (all. 3) non si riferisce alla sua posizione, ma ad un caso diverso, relativo ad una pensione "ibrida" pubblica-privata.

Ebbene, alla luce di ciò il ricorso risulta assistito dal fumus.

La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 16 della Convenzione Italia-Bulgaria intesa ad evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, disposizione che così recita *"Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"*.

In buona sostanza, la pensione privata corrisposta dallo Stato Italiano ad un cittadino italiano residente in Bulgaria è di regola soggetta alla tassazione vigente in detto Stato.

Dagli atti risulta che il risiede permanentemente in Bulgaria (doc. 1); è pacifico, inoltre, che egli non sia cittadino bulgaro ossia non ha la nazionalità bulgara.

Ebbene, l'interpretazione fornita alla suddetta norma dall'Agenzia delle Entrate secondo cui per essere considerato residente in Bulgaria il cittadino italiano deve possedere anche la cittadinanza bulgara è priva di fondamento e risulta palesemente contraddetta dalla disamina comparativa tra il testo dell'art. 16 e quello dell'art. 17, disciplinante il regime d'imposizione fiscale delle pensioni pubbliche.

Queste sono di regola soggette alla tassazione italiana qualora l'ex dipendente abbia prestato servizio in favore dello Stato italiano o d'un ente pubblico italiano.

L'art. 17 comma 2 b), però, stabilisce che *“Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.”*.

Evidente pertanto che la nazionalità esprima un concetto supplementare e del tutto differente da quello della residenza, la quale nella comune d'accezione giuridica sta ad indicare il luogo in cui la persona ha la propria abituale dimora.

Ben diverso è il significato di “nazionalità”, la quale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della Convenzione in questione va intesa come cittadinanza. Sul punto lo scrivente richiama integralmente le considerazioni svolte nel decreto del 4-8-2022.

In sintesi, dall'esegesi complessiva della Convenzione in questione emerge che gli Stati contraenti hanno previsto il seguente regime di tassazione.

Le pensioni pubbliche maturate a seguito d'un rapporto lavorativo alle dipendenze d'un soggetto pubblico italiano sono soggette al regime d'imposizione nostrano, fatto salvo il caso in cui il percettore che risieda in Bulgaria abbia acquisito la cittadinanza bulgara; in tale evenienza deve essere applicata la disciplina fiscale bulgara.

Per contro, le pensioni private e le altre remunerazioni analoghe sono soggette alla tassazione vigente in Bulgaria per il solo fatto che il beneficiario risieda in tale Stato; in caso contrario s'applicherà il regime fiscale italiano.

Nessun altro presupposto, dunque, è richiesto dall'art. 16 cosicché l'interpretazione sostenuta dall'Agenzia dell'Entrate “forza”, senza il supporto d'alcun dato positivo e teleologico-interpretativo, il chiaro tenore della norma, inserendo in essa un requisito, la nazionalità/cittadinanza, non richiesto e previsto soltanto dall'art. 17 comma 2 in relazione ad una diversa fattispecie.

Ne consegue che la riliquidazione della pensione del ricorrente “in peius” eseguita dall'INPS in applicazione del regime impositivo italiano è illegittima.

Si ritiene poi che sussista anche il presupposto del *periculum*.

Dalla comunicazione di riliquidazione inoltrata dall'INPS il 12-4-2024 (allegato all'istanza in esame) risulta che il ricorrente percepisce nel presente anno una pensione

lorda di € 2455.48, dalla quale è stata trattenuta a titolo di Irpef di € 507,53, per un importo netto di € 1947,94.

Benchè la somma non sia affatto irrisoria, il ricorrente ha dedotto che egli corrisponde periodicamente alla propria moglie l'ammontare di € 1500,00, producendo al riguardo un ordine di pagamento bancario (doc. 12), nonché un canone locazione per la propria abitazione (all. 13).

Ebbene, nel riservare la verifica della veridicità dei suddetti scritti nel contraddittorio tra le parti, si ritiene che l'importo residuo sia insufficiente per consentire al Faccenda di condurre una vita libera e dignitosa.

P.Q.M.

Ordina all'INPS di non applicare alcuna trattenuta sulla pensione percepita da

Fissa per la conferma, modifica o revoca del presente decreto udienza in data 1-12-2023, h. 10.45

Dispone che il ricorrente provveda a notificare alla controparte il ricorso unitamente al presente e al precedente provvedimento entro il 31-10-2023

Imperia 20-8-2023

Il Giudice

Dott. Fabio Favalli